

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALMÈ E VILLA D'ALMÈ
UFFICIO CIMITERO
Via Marconi n. 12
24011 - ALMÈ (BG)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ORNAMENTO SEPOLTURA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____ cap _____ via _____
n. telefono _____ mail a cui inviare l'autorizzazione _____

chiede l'autorizzazione per:

<input type="checkbox"/> Posa monumento funebre su sepoltura a terra	<input type="checkbox"/> Modifica monumento funebre su sepoltura a terra	
<input type="checkbox"/> Arredo lastra a copertura di:	<input type="checkbox"/> Modifica	lastra a copertura di:
	<input type="checkbox"/> Rifacimento	
<input type="checkbox"/> Loculo	<input type="checkbox"/> Loculo	
<input type="checkbox"/> Ossario	<input type="checkbox"/> Ossario	
<input type="checkbox"/> Celletta cineraria	<input type="checkbox"/> Celletta cineraria	

per il defunto _____ deceduto il _____

L'esecuzione dei lavori sarà affidata alla ditta _____, (indicare
l'esatta ragione sociale) con sede in via _____
a _____ provincia _____ tel. n. _____

Il Richiedente si impegna a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa autorizzazione da parte degli uffici competenti.

Il Richiedente si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in termini di sicurezza durante i lavori di posa del monumento funerario e di eventuale smaltimento dei materiali.

L'addetto alla custodia del cimitero è autorizzato a far eseguire i lavori solo a seguito della presentazione della relativa autorizzazione rilasciata.

IL RICHIEDENTE

LA DITTA ESECUTRICE

(Timbro e firma)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- N. 1 disegno (in formato A4) con relative misure secondo quanto disposto dagli artt. dal 73 al 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria allegati.

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

1. Identità e dati di contratto del Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è:

- **Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè** i cui dati sono: Via G. Marconi 12, 24011, Almè (BG) (tel. 035637044)

2. Responsabile della protezione dei dati

Il DPO, il quale rappresenta il punto di contatto per gli interessati, è Davide Mario Bariselli dello Studio Ing. Davide Mario Bariselli, raggiungibile attraverso i seguenti canali:

- mail: dpo@unionealmevilladalme.it
- PEC: davide.bariselli@eos-pec.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare, in relazione alle attività svolte e nel rispetto del principio di necessità e minimizzazione, potrà acquisire e trattare i suoi dati personali comuni e quelli del soggetto defunto (dati identificativi, di contatto, ...).

I suoi dati verranno trattati in formato cartaceo/informatico nel pieno rispetto della normativa.

I Suoi dati verranno trattati per assolvere adempimenti previsti per legge, per fini istituzionali e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, in particolare per:

- a) per poter fornire i servizi richiesti nell'ambito della gestione delle pratiche cimiteriali (rilascio e rinnovo concessioni cimiteriali, rilascio concessioni per ornamenti tombali, decreti di trasporto salme ...)

Il trattamento dei dati per finalità istituzionali e per l'esercizio di compiti di interesse pubblico è lecito secondo quanto disposto art. 6 com.1 let. e) e non necessita dunque di consenso da parte del soggetto interessato.

4. Destinatari dei dati personali

Nell'ambito delle indicate finalità i Suoi dati potranno essere comunicati ad:

- enti e soggetti pubblici in relazione alla tipologia di procedimento
- collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti
- società esterne che si occupano della gestione dei servizi fiscali, del controllo dei pagamenti avvenuti e mancanti, della riscossione coattiva
- Società esterne di cui il Titolare si avvale per la gestione di alcuni servizi (società che gestisce il cimitero comunale, ...)

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi

Il Titolare non comunicherà i suoi dati al di fuori dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali verranno trattati per un periodo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate, nello specifico:

- per l'espletamento delle procedure o l'erogazione dei servizi richiesti, nonché per un periodo successivo in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e in generale nel rispetto degli obblighi di archiviazione (termini definiti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani).

7. Diritti dell'interessato

Lei, in qualità di soggetto interessato, potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati:

- a) Accesso ai dati personali;
- b) Ottenere la rettifica o cancellazione (diritto all'oblio) degli stessi o limitazione dei trattamenti che la riguardano;
- c) Opposizione al trattamento
- d) Proporre reclami ai sensi dell'art 77 del GDPR all'Autorità di controllo competente; è competente il garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati all'art. 1 della presente informativa.

Le richieste relative all'esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, ad ogni modo, entro e non oltre 1 mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 mesi.

8. Comunicazione e conferimento dei dati

La comunicazione dei suoi dati personali ai destinatari di cui all'art. 4 della presente informativa avviene o in adempimento di un obbligo legale in capo al titolare del trattamento o in ogni per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso ai Pubblici Poteri di cui l'Ente locale è investito per legge.

La comunicazione alle società esterne ha come base giuridica il contratto tra le parti e avviene nei casi in cui il titolare abbia scelto di affidare la gestione di parte o dell'intero servizio.

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 73 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E VENTENNALI

Ogni fossa nei campi di inumazione decennali per adulti e ventennali per bambini è contraddistinta da una croce, fornita e messa in opera dall'Unione dei Comuni direttamente o per il tramite della ditta cui vengono affidati i servizi cimiteriali, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sulla croce viene applicata, sempre a cura dell'Unione, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo decennale è consentita l'apposizione di cordonati di pietra naturale di H max fuori terra cm.15, delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa; un eventuale frontalino non potrà superare l'altezza di cm. 50.

Sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione del defunto, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con eventuale fondale o alzatina e collocazione di piccole sculture di altezza massima cm. 100.

I monumenti copritomba (sia per sepolture decennali che ventennali) possono fare riferimento agli schemi allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

La posa in opera dei monumenti deve essere autorizzata con provvedimento del Responsabile competente, previo parere preventivo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, firmata dal richiedente e anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento e dovrà essere corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori.

Per le sepolture in concessione ventennale l'Unione dei Comuni non fornirà la croce come per le fosse decennali per adulti e per bambini; è quindi fatto obbligo al concessionario di collocare sulla sepoltura, a sua cura e spese, entro il termine di dieci giorni dalla inumazione, un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte e da un numero progressivo che sarà poi inserito nel monumento.

L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Unione dei Comuni provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 74 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dall'Unione. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all' articolo 80.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto tumulato nel loculo, ossario o cinerario, sulle relative lapidi verranno aggiunti nome, cognome e dati anagrafici dei defunti che vi trovano ospitalità in forma di resti ossei o ceneri⁵.

Per i loculi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni a soggetto religioso, floreale, di paesaggio, comunque decorose e compatibili con la sacralità del luogo, purché di dimensioni contenute rispetto alla lastra, specificatamente autorizzate dall' Ufficio. Lo sporto in oggetto di eventuali elementi applicati (portafiori, lampada, altorilievi) non potrà superare cm. 14.

Non sono ammesse mensole nonché decorazioni, dipinti, rivestimenti che coprano in tutto o in maggior parte la lastra, alterando l'omogenea vista d' insieme dei loculi.

Può essere autorizzata dall' Ufficio l'aggiunta - con la dizione "a ricordo" - di massimo tre nominativi di persone defunte, strette parenti del tumulato anche se non presenti nel loculo. È fatto divieto di sostituire la lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa ovvero lapidi adiacenti con lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire due o più posti. In caso di assegnazione di loculi adiacenti, in ogni caso ogni lastra riporterà cognome e nome del defunto effettivamente collocato nel singolo loculo, evitando concentrazioni o spostamenti anomali e arbitrari di scritte, decorazioni, elementi votivi.

Quanto sopra non vale per i loculi concessi in prenotazione, le cui lastre non potranno essere in alcun modo scritte o decorate.

Le lapidi degli ossari e dei cinerari, anche in ragione della dimensione, riporteranno esclusivamente i nominativi dei defunti ospitati sotto forma di resti/ceneri, fotografie ed eventuali croce e lumino.

ART. 75 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O PIU' POSTI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti, con basamento copritomba di altezza contenuta entro cm. 20. Per consentire visioni di insieme e delle tombe circostanti, alzatina, elementi decorativi e/o scultorei, ecc. non potranno superare l'altezza di cm. 120 dal piano circostante, eventuali arbusti, da contenere nel perimetro assegnato, cm. 150.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile espressamente incaricato. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Unione, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento, a firma di tecnico abilitato, in duplice copie (pianta, prospetto e fianco) in scala

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 02/11/2023

1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 76 COSTRUZIONE DI CAPPELLE

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dal Tecnico incaricato allo scopo. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Unione.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti in triplice copia e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate, alle modalità di allontanamento delle acque piovane.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 77 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

ART. 78 OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'Ufficio Cimiteriali, per il tramite dell'Ufficio del cimitero, vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 113.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda dell'interessato.

ART. 79 DECORAZIONI AGGIUNTIVE

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 73, 75 e 76, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dal medesimo Ufficio.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ART. 80 EPIGRAFI

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera purché venga fornita preventivamente all'Ufficio traduzione letterale in italiano, controfirmata dal concessionario richiedente.

Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come notificato all'Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

ART. 81 PIANTE ORNAMENTALI

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo decennale e in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

ART. 82 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.